

(N. 1058)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1950

Ordinamento monetario del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'assunzione da parte dell'Italia dell'amministrazione fiduciaria del territorio della Somalia e nel quadro dei provvedimenti conseguenti all'applicazione della legge 8 febbraio 1950, n. 12, si presenta la necessità di assicurare al territorio stesso un nuovo ordinamento monetario rispondente sia alle esigenze economiche del medesimo, sia al suo progressivo avviamento all'autonomia, cui si ispira il sistema di amministrazione fiduciaria internazionale.

In base a queste considerazioni si ravvisa opportuno introdurre in Somalia con l'inizio della nuova amministrazione un regime monetario autonomo, quale premessa indispensabile per la sua ripresa economica.

Sono note le vicende che hanno portato in circolazione nel territorio della Somalia la lira italiana e lo scellino eastafrica; qui basta considerare semplicemente che la scelta di una di dette monete quale base del sistema monetario somalo potrebbe ingenerare preconcetti di dipendenza economica del territorio stesso da una o dall'altra delle autorità emittenti.

D'altra parte è preferibile che, di fronte alla sicura più intensa attività economica, la Somalia possa fin da ora avere un mezzo monetario proprio, atteso anche che un differimento della introduzione della nuova moneta in circolazione, oltre ad incontrare maggiore difficoltà di esecuzione, porterebbe inevitabili perturbamenti economici.

Sotto questi aspetti è stato studiato il nuovo sistema monetario per la Somalia — che forma oggetto dell'unito disegno di legge — a base del quale si è posto il « somalo », moneta a cui si propone di attribuire un valore in termini di oro pari a quello dello scellino east-africa, tenuto tenuto conto dell'ultimo allineamento della sterlina.

Con ciò, mentre si verrebbe a mantenere un rapporto di prestigio della nuova moneta rispetto allo scellino, si tende ad evitare sfavorevoli ripercussioni non soltanto psicologiche ma anche economiche.

Sulla base dei suesposti criteri si provvede con l'unico disegno di legge a stabilire la parità aurea, nonché i multipli ed i sottomultipli della nuova moneta ed a regolare il funzionamento dell'organo autorizzato ad emetterla ed a presiedere alla sua circolazione, sotto l'osservanza delle norme vigenti, in quanto applicabili, per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione in Italia.

È altresì da porre subito in rilievo che, ai fini di assicurare la piena fiducia del nuovo mezzo monetario, si obbliga detto organo a garantire la circolazione con riserve di copertura al cento per cento, in analogia, per altro, anche a quanto è praticato in altri territori dell'area della sterlina, nei quali l'emissione di moneta è curata o da banche commerciali, cui è consentito di emettere biglietti previa costituzione di appositi fondi di garanzia, ovvero da consigli o comitati per la circolazione che operano generalmente attraverso banche agenti. Questi organismi emettono biglietti o monete contro deposito di sterline a Londra e consegnano le sterline dietro versamento delle monete e biglietti così emessi.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nei singoli articoli del provvedimento ora proposto si espone quanto segue:

La nuova unità monetaria viene determinata « somalo », denominazione questa riferita al territorio, come, del resto, è avvenuto in altri Paesi (afgano, boliviano, ecc.). Essa è suddivisa in centesimi conformemente alla ripartizione ormai tradizionale in quel territorio, dove da molti anni circola la lira italiana (articolo 1).

La sua parità aurea è fissata in corrispondenza a quella dello scellino east-africa, che il « somalo » viene a sostituire, e ciò sia per semplificare il passaggio dall'attuale sistema monetario al

nuovo, sia per mantenere più agevoli scambi con i territori vicini, aventi pur essi in circolazione lo scellino medesimo (articolo 2).

Per l'istituendo sistema monetario si autorizza l'emissione di biglietti da 1, 5, 10, 20 e 100 somali e di monete in lega di argento da un somalo e da cinquanta centesimi di somalo, nonché di bronzo da 1, 5, 10 centesimi di somalo (articolo 3).

Si precisa inoltre che il somalo è la sola moneta legale per il territorio della Somalia, determinando il limite del potere liberatorio per le monete divisionali (articolo 4).

L'emissione di detti biglietti e monete resta affidata ad apposito organismo denominato « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia » nei termini e modi da regolarsi con apposita conversione (articolo 5).

Si stabilisce in modo categorico, come si è già accennato, l'obbligo per la Cassa stessa di tenere riserva di garanzia, costituita da oro, argento e valute, pari al cento per cento dei biglietti e delle monete da un somalo e multipli. Si comprende in tale obbligo di copertura la moneta da un somalo per evitare difficoltà di circolazione che potrebbero sorgere qualora solo il biglietto avesse riserva integrale. Conseguentemente, si disciplina il quantitativo dei biglietti di scorta (articolo 6).

In vista dell'importanza e dello sviluppo dei cennati compiti, che la Cassa stessa viene chiamata ad assolvere, si provvede a regolarne la natura, nel senso cioè di erigerla in istituto di diritto pubblico sotto la vigilanza dei competenti Ministeri, ed a precisare che per la sua gestione essa si avvale della Banca d'Italia. Ciò nonostante, si stabilisce che lo Statuto della Cassa, dovendosi ovviamente adeguare alle disposizioni medesime, sarà da approvare, entro sei mesi, dal Presidente della Repubblica (articolo 7).

Il fondo di dotazione della Cassa, stabilito in lire 87.500.000 corrispondente cioè ad un milione di somali, è integralmente conferito dallo Stato a valere sulle somme poste a disposizione per l'amministrazione del Territorio con la citata legge (articolo 8).

La composizione del Consiglio di amministrazione, le funzioni dello stesso in connessione all'attività propria della Cassa, le norme per la revisione dei conti, l'approvazione del bilancio e

la destinazione degli eventuali utili d'esercizio, formano oggetto delle disposizioni contenute negli articoli da 9 a 13.

A tutta l'attività della Cassa, nonché alla fabbricazione, all'emissione ed alla circolazione del somalo, vengono quindi estese, in quanto applicabili, le norme per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione in Italia.

Si è ritenuto però integrare questa disposizione di ordine generale — la quale consente di non

riprodurre tutta una serie di norme particolari necessarie per meglio assicurare la fiducia della moneta — con altra speciale per l'esercizio della vigilanza ordinaria in Somalia, che resta affidata ad un controllore nominato con decreto dei Ministri competenti (articolo 14).

Infine si regolano l'emaneazione delle norme eventualmente occorrenti per l'attuazione della legge proposta, e la sua entrata in vigore (articoli 15 e 16).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituita, per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, una moneta denominata « Somalo ».

Il somalo è suddiviso in centesimi.

### Art. 2.

La parità aurea del somalo è di gr. 0,124414 di oro fino.

### Art. 3.

È autorizzata l'emissione nel territorio della Somalia sotto amministrazione italiana di:

biglietti da uno, cinque, dieci, venti e cento somali;

monete in lega di argento da un somalo e da cinquanta centesimi di somalo;

monete di bronzo da uno, cinque e dieci centesimi di somalo.

### Art. 4.

Il somalo, con i suoi multipli e sottomultipli, è la sola moneta avente corso legale nel territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.

Il limite del potere liberatorio delle monete da cinquanta centesimi viene fissato in venti somali; quello delle monete da uno, cinque e dieci centesimi di somalo ad un somalo.

### Art. 5.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, di cui al successivo articolo 7, provvede ad emettere le monete ed i biglietti di cui

al precedente articolo 3, nei termini ed alle condizioni stabilite da apposita convenzione tra la Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia e la Cassa stessa.

### Art. 6.

La Cassa è tenuta ad avere una riserva di garanzia, costituita da oro, argento e valute, pari al cento per cento della circolazione dei biglietti e delle monete da un somalo e multipli.

Essa è autorizzata a tenere presso di sé, a titolo di scorta, un quantitativo di somali non superiore ad un terzo della circolazione.

### Art. 7.

La « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia S. p. A. » costituita, con sede in Roma, il 18 aprile 1950, è eretta in Istituto di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri del Tesoro e dell'Africa italiana.

La Cassa per la sua gestione si avvale della Banca d'Italia in base a convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il Tesoro di concerto con quello per l'Africa italiana.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il Tesoro e per l'Africa Italiana, sarà approvato il nuovo statuto della Cassa.

### Art. 8.

Il capitale della Cassa in lire 87.500.000 è trasformato in fondo di dotazione ed integralmente conferito dallo Stato, sui fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 1950, n. 12.

**Art. 9.**

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato con decreto dei Ministri per l'Africa Italiana e per il Tesoro.

Il Consiglio è composto da un Delegato governativo, presidente, e da sei membri in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'Africa Italiana, del Tesoro e del Commercio con l'estero, della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano dei cambi e dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia.

I sei membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione possono essere disimpegnate anche da persona estranea al Consiglio medesimo.

**Art. 10.**

Il Consiglio di amministrazione della Cassa:

a) soprintende alla emissione delle monete e dei biglietti di cui all'articolo 3 della presente legge;

b) fa proposte in ordine ai distintivi ed alle caratteristiche tecniche ed artistiche ed ai contingenti di fabbricazione delle monete e dei biglietti;

c) delibera in merito alla composizione della riserva di garanzia di cui al precedente articolo 6 ed alle forme d'impiego della parte di riserva costituita da valute;

d) delibera in merito alle operazioni di ritiro, annullamento, distruzione e sostituzione delle monete e dei biglietti, alla custodia di quelli destinati a servire di scorta, ed a quanto altro riguarda la circolazione monetaria nel territorio della Somalia sotto l'amministrazione italiana;

e) provvede alla formazione e alla presentazione del bilancio ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 12;

f) Provvede all'amministrazione della Cassa secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione, in quanto applicabili;

g) ha funzioni di organo consultivo nelle questioni monetarie e valutarie interessanti il territorio della Somalia sotto l'amministrazione italiana;

h) delibera le norme interne di gestione della Cassa;

i) adempie agli altri incarichi ad esso eventualmente demandati in materia monetaria e valutaria di interesse del territorio della Somalia sotto l'amministrazione italiana.

**Art. 11.**

È istituito un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi designati, rispettivamente, dai Ministri per l'Africa Italiana, per il Tesoro e per il Commercio con l'estero, e di due supplenti designati dai primi due Ministri predetti.

I revisori sono nominati con decreto dei Ministri per l'Africa Italiana e per il Tesoro, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

**Art. 12.**

La Cassa, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette, per l'approvazione al Ministero dell'Africa Italiana ed al Ministero del tesoro il bilancio della gestione per l'anno solare precedente corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori.

**Art. 13.**

Gli utili netti annualmente realizzati dalla Cassa sono destinati, previo accantonamento del 5 per cento al fondo di riserva ordinaria, al rimborso delle somministrazioni ed anticipazioni ricevute, ed, in caso di ulteriori disponibilità, alla costituzione di un fondo di riserva straordinaria.

**Art. 14.**

Le norme vigenti per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione in Italia sono estese, in quanto applicabili, alla Cassa, nonché alla fabbricazione, emissione e circolazione del somalo.

L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa nel territorio della Somalia sotto amministrazione italiana è ordinariamente esplicato da un controllore nominato con decreto dei Ministri per l'Africa italiana e per il tesoro.



**Art. 15.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per l'Africa italiana e per il tesoro, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

**Art. 16.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.